



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 / 2020 del 28/09/2020

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE UTENZE TARI - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **Settembre**, alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

| <u>Componenti</u> | <u>Pr</u> | <u>As</u> | <u>Componenti</u> | <u>Pr</u> | <u>As</u> |
|------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| ANDRIAN GIULIA | | A | GRAZIAN VALERIA | | A |
| BATTISTELLA GIOVANNI | P | | MOSELE ALBINO | P | |
| BERTOLDO ALBERTO | P | | ORSI VALTER | P | |
| BUZZACARO MANUELA | P | | PAVAN SERGIO | P | |
| CALESELLA MARCO | | G | SANTI LUIGI | P | |
| CARPI LUCIANA MARIA | P | | SECONDIN SERGIO | P | |
| CIONI ALEX | P | | SELLA RENZO | P | |
| CUNEGATO CARLO | P | | SPINATO LOREDANA | P | |
| DALLA COSTA MANUEL | P | | STERCHELE RICCARDO | P | |
| DALLA VECCHIA LEONARDO | P | | STORTI DOMENICO | P | |
| DE ZEN GIORGIO | P | | TISATO ILENIA | | A |
| FONTANA MAURA | P | | ZANCANARO PIERO | P | |
| GIORDAN LUIGI | | G | | | |

Presenti: 20 Assenti: 5

Partecipa il Vice Segretario Generale, Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Munarini Aldo, Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, De Munari Katia, Marigo Cristina.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: De Zen Giorgio, Pavan Sergio, Sella Renzo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali. Essendo precedentemente entrati i Consiglieri Andrian e Tisato.

L'Assessore al Bilancio – Tributi – Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

La TARI è stata istituita, nel Comune di Schio, con delibera consiliare n. 26 del 31 marzo 2014, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi dei commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha poi abrogato, all'art. 1 - comma 738 - con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI, ma ha fatto salve le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopraccitata.

Il legislatore, con l'art.1, comma 527, della Legge 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995" ed attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di tutela dei diritti degli utenti.

L'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19 impone all'Ente Locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di essere più vicino al cittadino e di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo.

La deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del 5 maggio 2020 ha previsto misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, introducendo una riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti per i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa.

La nota Ifel del 31 maggio 2020, in merito alla succitata deliberazione ARERA n. 158/2020, evidenzia che *"...tutte le agevolazioni previste da ARERA sono astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 che consente ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione di rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purchè le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze.*

Nell'ambito di questa potestà il Comune può concedere alle utenze colpite dalle chiusure degli scorsi mesi, diverse agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto previsto dall'Autorità, come ad esempio introdurre una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, di misura superiore al 25%."

Si evince, quindi, che non esiste alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal Bilancio Comunale, pur rispettando il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA, in ossequio alla potestà regolatoria ad essa conferita dalla Legge di Bilancio 2018 – art. 1, comma 527.

Con la deliberazione n. 49 del 6 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, questo Consiglio si è già espresso con l'approvazione del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" che, all'art. 37 – comma 3 -, ha previsto: "Limitatamente all'anno 2020 potrà essere applicata un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'emergenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, che hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19".

Sempre all'art. 37 "Disposizioni per l'anno 2020" del Regolamento sopraccitato, al comma 2, sono state previste le scadenze per l'anno 2020, posticipando al 16 ottobre 2020 la rata di acconto.

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, precedentemente fissato al 31 luglio 2020, consentendoci, quindi, la possibilità di modificare ed integrare i Regolamenti già approvati.

In attuazione della disposizione regolamentare che introduce la possibilità di un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche, sopraccitata, il Servizio Tributi ha avviato un'attività di monitoraggio per l'individuazione di quelle che hanno dovuto sospendere, ridurre o modificare l'attività lavorativa, per effetto delle disposizioni dei provvedimenti governativi e regionali, adottati per contenere il diffondersi del virus Covid-19.

L'attività di cui sopra, che ha coinvolto le associazioni di categoria e l'invio di n. 1960 tra pec ed e-mail, ha evidenziato un quadro variegato di casistiche di sospensione, per cui si ritiene di applicare le agevolazioni in modo diversificato, seguendo i principi generali di ragionevolezza, nel rispetto del principio comunitario di "chi inquina paga", nonché facendo riferimento alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella deliberazione ARERA n. 158/2020, come segue:

- attività sottoposte a sospensione obbligata con provvedimenti governativi o di altre autorità competenti e attività sospese su base volontaria: agevolazione pari alla quota fissa più la quota variabile;
- attività che hanno subito la chiusura parziale, il ridimensionamento dell'attività e/o la modifica dello svolgimento dell'attività: agevolazione pari alla parte variabile.

Le agevolazioni in oggetto sono applicate limitatamente al periodo di chiusura totale o parziale, purché continuativa, considerato il termine massimo per il computo il 31 luglio 2020, con una riduzione della TARI corrispondente ad un mese (1/12) dell'importo dovuto per l'intero anno, calcolando un mese di agevolazione per ogni mese o frazione di mese di effettiva sospensione.

Le autocertificazioni pervenute, nelle quali le imprese dichiarano la sospensione, riduzione o modifica delle attività, oltre a specificare i codici Ateco, il settore di attività, la motivazione ed il periodo di chiusura e/o variazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, già oggetto di una prima verifica, comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in circa € 78.300,00.

In seguito alle norme anticontagio imposte dalla normativa COVID-19, dal 12 marzo 2020 il Servizio QuiCittadino ha smesso di distribuire i sacchetti per la raccolta differenziata, invitando i cittadini a conferire le varie tipologie in sacchi, di uguale colore, acquistati direttamente in negozio.

Ritenuto di non procedere con la distribuzione dei sacchetti fino a fine anno, nella consapevolezza che questo abbia creato e crei disagio alla cittadinanza, si stanZIA, per il solo anno 2020, un importo complessivo di € 120.000,00 che si esplicherà in un'agevolazione a favore delle utenze domestiche che verrà detratta in ogni bolletta, indipendentemente dal numero di immobili a disposizione.

Tra l'altro, il mancato conferimento del secco indifferenziato negli appositi sacchi muniti di cip collegati direttamente all'utenza, ha impedito l'attribuzione corretta e continuativa degli svuotamenti effettuati da tutte le utenze domestiche; ne deriva che, per l'anno 2020, si rende impossibile il calcolo di eventuali conferimenti in eccedenza, con la conseguenza che non vi saranno addebiti per questa voce nella prima rata tari in scadenza nel 2021, come invece indicato nell'art. 37 – comma 2 – del Regolamento TARI sopraccitato.

Le agevolazioni sopra specificate, essendo agevolazioni atipiche, di cui all'art. 1, comma 660, della legge n.147/2013, saranno coperte con la fiscalità generale del Comune, con le variazioni di bilancio di cui alla successiva deliberazione all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale ed applicate limitatamente all'anno 2020 relativamente all'emergenza COVID-19, assicurando così la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, senza far gravare il relativo onere sulla generalità dei contribuenti TARI.

Per poter applicare le agevolazioni di cui sopra direttamente nel modello di pagamento della rata di acconto TARI 2020, agli utenti che ne hanno diritto secondo le modalità sopra descritte, è necessario prorogare la scadenza della rata di acconto dal 16 al 30 ottobre 2020, rimanendo invariata al 16 dicembre 2020 quella a saldo.

Le bollette che verranno emesse, contenenti, tra le altre, tutte le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza, conterranno l'indicazione delle agevolazioni applicate.

Acquisito, nella proposta, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2020, allegato sub B).

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 16 settembre 2020.

Aperta la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE DE ZEN - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- SINDACO (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visti i commi da 641 a 668, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/1995";

Viste le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, n. 443/2019, n. 444/2019, n.158/2020 e i successivi provvedimenti in materia di rifiuti;

Richiamata la deliberazione consigliere n. 49 del 6 luglio 2020 "Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto il comma 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 e permette, di conseguenza, la modifica dei Regolamenti già approvati;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 6 luglio 2020 che ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2020, la quale per effetto della presente modifica regolamentare, si intende modificata al punto 7) del deliberato, come segue:

"7) Le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2020 sono fissate al 30 ottobre 2020 per la rata di acconto ed al 16 dicembre 2020 per la rata a saldo;"

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per l'anno 2020, entro il 16 novembre e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico;

Considerato che le agevolazioni che si vanno ad adottare, oltre che consentite dalla legge speciale in materia di TARI, non si configurano in alcun modo come aiuto di Stato da comunicare alla Commissione Europea, in primo luogo per gli importi stabiliti molto al di sotto di tutte le soglie dimensionali previste e in secondo luogo per l'assenza delle altre

caratteristiche che definiscono l'aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le agevolazioni in oggetto non prevedono selettività, non creano in alcun modo distorsione della libera concorrenza come pure non hanno alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari;

Considerato, inoltre, che le stesse agevolazioni risultano invece del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è la pandemia da Coronavirus in atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Accertato quindi non necessaria la comunicazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e alla Commissione Europea, mentre rimangono in essere gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente, di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 12 della Legge n. 241/1990;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2) di modificare i commi 2 e 3 dell'art. 37 del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 6 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, e che si allega sub A) nel suo testo integrale variato, come segue:

"2. Le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2020 sono fissate al 30 ottobre 2020 per la rata di acconto ed al 16 dicembre 2020 per la rata a saldo.

3. Limitatamente all'anno 2020 saranno applicate delle agevolazioni con le caratteristiche di cui all'art. 26, comma 2, del presente regolamento, a favore delle utenze non domestiche che hanno subito la sospensione, riduzione o modifica dell'attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'emergenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali e locali, che hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e a favore delle utenze domestiche per i disagi subiti nella mancata erogazione dei sacchetti della raccolta differenziata.

3) di modificare il punto 7) della deliberazione consiliare n. 50 del 6 luglio 2020, "Approvazione tariffe TARI anno 2020", esecutiva ai sensi di legge, come segue:

"7) Le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2020 sono fissate al 30 ottobre 2020 per la rata di acconto ed al 16 dicembre 2020 per la rata a saldo";

4) di applicare, in attuazione dell'art. 37, comma 3, "Disposizioni per l'anno 2020" del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 6 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, l'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che hanno subito la sospensione, riduzione o modifica dell'attività

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità in premessa specificate, ovvero:

- attività sottoposte a sospensione obbligata con provvedimenti governativi o di altre autorità competenti e attività sospese su base volontaria: agevolazione pari alla quota fissa più la quota variabile;
- attività che hanno subito la chiusura parziale, il ridimensionamento dell'attività e/o la modifica dello svolgimento dell'attività: agevolazione pari alla parte variabile;

5) di stabilire che le agevolazioni di cui al punto 4), stimate in € 78.300,00, sono applicate limitatamente al periodo di chiusura totale o parziale, purché continuativa, considerato il termine massimo per il computo il 31 luglio 2020, con una riduzione della TARI corrispondente ad un mese (1/12) dell'importo dovuto per l'intero anno, calcolando un mese di agevolazione per ogni mese o frazione di mese di effettiva sospensione;

6) di applicare, in attuazione dell'art. 37, comma 3, "Disposizioni per l'anno 2020" del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 6 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, e modificato come stabilito dal punto 2) del dispositivo del presente provvedimento, l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, per il solo anno 2020, derivante dall'applicazione di una cifra di pari importo detratta in ogni bolletta, indipendentemente dal numero di immobili a disposizione dell'utente, sulla base dello stanziamento complessivo di € 120.000,00;

7) di provvedere all'invio telematico, previsto ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, che ha introdotto nella fase di conversione in Legge, per il solo anno 2020, lo slittamento al 31 ottobre del termine di cui all'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, e all'art. 1, commi 762 e 767, della Legge n. 160/2019, ai fini dell'invio delle delibere al MEF, attraverso il Portale del Federalismo fiscale, e lo slittamento al 16 novembre 2020 il termine entro il quale il MEF pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

8) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, oltre alla pubblicazione sulla pagina dedicata sul sito internet del Comune di Schio, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA;

9) di demandare al Dirigente l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione al presente provvedimento compresa l'assunzione della relativa spesa che trova copertura nel Bilancio di previsione 2020/2022, a seguito delle variazioni di bilancio che saranno approvate con apposita deliberazione nella presente seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 17, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Dalla Vecchia, Battistella, Andrian, De Zen e Cunegato), espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità dei votanti.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Il Presidente del Consiglio Comunale sospende i lavori.

Alla ripresa dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale passa al successivo punto n. 8 all'ordine del giorno.

Dalla sospensione dei lavori entra il Consigliere comunale Grazian e non rientrano i Consiglieri Cunegato e Santi, risultano, pertanto, presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Matteo Maroni

(Documento firmato digitalmente)
